Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 13 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana. Pag. 4578

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966, n. 695.
Prelevamento di L. 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 . Pag. 4579

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.
Avocazione al Ministero del tesoro delle residue operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale. Pag. 4579

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1966.
Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975. Pag. 4580

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1966.
Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975. Pag. 4583

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo) . . . . Pag. 4584

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como), società cooperativa a responsabilità limitata . . . . Pag. 4584

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto della Sezione di Credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano . . . . Pag. 4585

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì). Pag. 4585

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4586
Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 4586
Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4586

Ministero della difesa: Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « ex Deposito munizioni di Val Pesarina » sito in comune di Ovaro (Udine) . . . . Pag. 4586

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4586
Ottava estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954 . . . . Pag. 4587

Ministero dell'industria e del commercio:
Spostamento del periodo di svolgimento del « X Salone Internazionale Campeggio Sports - SINCAS » di Milano. Pag. 4587
Avviso di rettifica . . . . Pag. 4587

Prefettura di Gorizia: Restituzione di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 4587

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per esami a ventuno posti di ispettore di terza classe in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile . . . . Pag. 4587

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea per l'iscrizione nella sezione 2ª dell'albo compartimentale Pag. 4592

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte del concorso a ventidue posti di vice segretario contabile . . . . Pag. 4592

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 13 SETTEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del tesoro poliennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 30ª/1966), emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, e al decreto ministeriale 2 luglio 1959. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA ed ultima estrazione eseguita il 20 agosto 1966; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(6231)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 maggio 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1966 registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 43

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

ANGELERI G. Battista di Francesco, classe 1925, da Castellazzo Bormida (Alessandria). — Studente diplomato geometra entrava nelle file partigiane e si distingueva per elevatezza di sentimenti e per altissimo senso del dovere. Nel corso di un attacco ad una autocolonna nemica dava esempio di spirito offensivo e di sprezzo del pericolo. Ferito e catturato tentava la fuga, ma nuovamente colpito e raggiunto dall'avversario, veniva trucidato. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà sino al sacrificio estremo. — Ansa del Bormida, 25 aprile 1945.

BELLARDI Carlo di Giacomo, classe 1920, da Borgomasino (Torino). — Valoroso partigiano, nel corso di un duro rastrellamento, contrassaltava arditamente, con pochi suoi uomini, forze avversarie preponderanti e cadeva da prode, fronte al nemico. — Quincinetto (Torino), 13 ottobre 1944.

BERTA Mario fu Carlo, classe 1917, da Avigliana (Torino). — Benchè invalido di guerra, entrava nelle file partigiane portando in esse la sua fede ed il suo coraggio. Venuto a conoscenza che un distaccamento avversario sbarrava un'importante rotabile, lo attaccava decisamente e, ferito mortalmente, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Grugliasco (Torino), 29-30 aprile 1945.

BORDETTO Augusto, di Alcide, classe 1925, da Quassolo (Torino). — Resisteva con indomito coraggio su posizione attaccata da nemico preponderante sino a che cadeva colpito a morte nell'atto di scagliare contro l'avversario le sue ultime bombe a mano. — Lessolo (Torino), 11 aprile 1945.

BRUNETTI Michele di Giuseppe, classe 1926, da Torino. — Giovanissimo accorreva fra i primi nelle file partigiane distinguendosi in numerose azioni per ardimento ed entusiasmo. Caduto in una imboscata, immolava la sua esistenza alla causa della libertà nel tentativo di reagire anche in difesa dei suoi commilitoni. — Val Luserna, 12 dicembre 1944.

CALOSCI Giuliano di Umberto, classe 1913, da Firenze. — Vice commissario di divisione, si distingueva per doti di coraggio e di combattività. Nel corso di un rastrellamento nemico, incurante del pericolo cui andava incontro, alla testa di un gruppo di partigiani attaccava e respingeva l'avversario. Colpito da una raffica di fucile mitragliatore immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Champorcher (Aosta), 4 novembre 1944.

DELLA CROCE Tommaso di Giacomo, classe 1922, da Moretta (Cuneo). — Partigiano di pura fede, si distingueva per valore e senso del dovere in numerose azioni. Nel corso di un attacco contro un automezzo avversario veniva proditoriamente colpito a morte dopo aver costretto l'equipaggio ad arrendersi. Prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, incitava i commilitoni a persistere nella lotta. — Ponte Po (Carignano), 15-21 novembre 1944.

DEVIETTI GOGGIA Genesio di Giovanni, classe 1923, da Ciriè (Torino). — Partigiano di pura fede, si distingueva per spirito di iniziativa e per sprezzo del pericolo particolarmente nelle missioni di collegamento e di rifornimento. Nel corso di un violento combattimento, ingaggiato contro una forte colonna avversaria in ripiegamento, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Ciriè (Torino), 30 aprile 1945.

DIENA Franco di Mario, classe 1925, da Torino. — Giovane partigiano, era di esempio ai commilitoni per disciplina, coraggio, dedizione, in numerosi attacchi contro forze nemiche e sabotaggi alle loro linee di comunicazione. Nel corso di una azione contro una autocolonna avversaria, si portava in posizione avanzata e scoperta per potere meglio impiegare la sua arma ma, colpito mortalmente da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Pancalieri (Torino), 26 settembre 1944.

EULA Luca di Pietro, classe 1927, da Mondovì (Cuneo). — Giovane ed entusiasta partigiano, partecipava a diversi combattimenti distinguendosi per il suo eroismo. Nel corso di un violento attacco contro forze nemiche superiori, si batteva con strenuo coraggio fin quando, colpito mortalmente in fronte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Mondovì, 28 aprile 1945.

FERRERO Domenico di Battista, classe 1915, da Castelnuovo Calcea (Asti). — Partigiano distintosi in diversi combattimenti per spirito aggressivo ed attaccamento al dovere. Nel corso di una azione contro forze avversarie preponderanti, dopo essere stato di esempio ai suoi commilitoni per il coraggio dimostrato, veniva colpito da un proiettile d'artiglieria nell'atto di lanciare la sua ultima bomba a mano contro il nemico incalzante. Prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di pronunciare parole di amor patrio e d'incitamento alla lotta. — Zona di Agliano (Asti), 26 marzo 1945.

GARIAZZO Renato di Narciso, classe 1925, da Biella (Vercelli). — Vice comandante di distaccamento partigiano, si distingueva per doti di coraggio e di capacità combattiva in numerose azioni. Nel corso di un attacco contro un posto di blocco nemico, attirava su di sè la reazione avversaria in modo da agevolare ai suoi uomini l'assolvimento del compito. Colpito da una raffica di mitragliatrice, seguitava a fare fuoco finchè, giunto allo stremo delle forze, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Ponderano - Biella, 20 marzo 1945.

GASPERINI Pietro di Giuseppe, classe 1925, da Ferrara. — Partigiano di pura fede, si distingueva per temerarietà ed ardore combattivo in numerose azioni di combattimento. Incontratosi con un gruppo di avversari, li affrontava da solo, ma veniva colpito a morte immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Torino, 26 aprile 1945.

LOCO Savino di Guglielmo, classe 1925, da Foggia. — Partecipava alla lotta partigiana con energia e determinazione esaltate dalla morte in combattimento del fratello. In uno scontro con un reparto avversario preponderante, accettava l'impari sfida con estrema decisione finchè cadeva sul campo, immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — S. Martino - Grossi (Valperga - Torino), 26 gennaio 1945.

MARRAPODI Domenico di Giulio, classe 1916, da Antonimina (R. Calabria). — Comandante di distaccamento partigiano, era di esempio ai commilitoni per coraggio e dedizione al dovere. Nel corso di un violento combattimento, alla testa dei suoi uomini, si lanciava contro una posizione avversaria tenacemente difesa. Colpito a morte da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 28 aprile 1945.

(6482)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1966, n. 695.

Prelevamento di L. 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze dell'Amministrazione dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (cap. n. 1461)		L. 60.000.000
(assegnazione connessa con le inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quella per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili)		
Assegni a stabilimenti ed Istituti di assistenza, ecc. (cap. n. 2481)	L. 200.000.000	
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. (cap. n. 2487)	» 200.000.000	
		» 400.000.000
		L. 460.000.000

(assegnazioni resesi indispensabili per sopravvenute urgenti necessità connesse con le recenti calamità naturali)

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, con decreto del Presidente della Repubblica, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato il prelevamento di lire 460.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del Ministero dell'interno, per il detto anno finanziario:

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . .	L. 60.000.000
Cap. n. 2481. — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, ecc.	» 200.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	» 200.000.000
	L. 460.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 69. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Avocazione al Ministero del tesoro delle residue operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2022, con il quale l'Unione edilizia nazionale è stata posta in liquidazione;

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, relativo alla istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione predetta;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342 — convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1043 — e successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2237 — concernente, tra l'altro, la soppressione del predetto Ufficio autonomo di stralcio e l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle facoltà necessarie al definitivo compimento delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;

Considerato che a tale definitivo compimento delle operazioni di liquidazione non si è addivenuto da parte del predetto Dicastero;

Ritenuta la necessità di avocare a questo Ministero la esecuzione delle residue operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;

Vista al lettera n. 280 del 26 febbraio 1966, con la quale il Ministero dei lavori pubblici si è dichiarato favorevole all'avocazione di dette operazioni da parte del Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Sono avocate al Ministero del tesoro tutte le facoltà attribuite al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dello art. 2 del richiamato regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342, ai fini della esecuzione delle residue operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

Roma, addì 13 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1966
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 154

(6971)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1966.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 febbraio 1966, n. 63 e l'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D P », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1975 - Legge 18 febbraio 1966, n. 63, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e Decreto Ministeriale 9 marzo 1966; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1966 a quella 1° aprile 1971.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso, un altro quadro simile a quello suddetto recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della Tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° ottobre 1971 ed il 1° aprile 1975.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali - 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1975 - Legge 18 febbraio 1966, n. 63, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e Decreto Ministeriale 9 marzo 1966 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi sono riportati, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1975 », anno di scaderza dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1975 - 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. - 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 15 febbraio di ogni anno. - 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. Il pagamento viene eseguito, dal 1° aprile successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. - 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1966 a quello n. 18, di scadenza 1° aprile 1975.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana / Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi - di scadenza 1° aprile 1975 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1966 al 1° aprile 1975) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda « Legge 18-2-1966, n. 63 - Decreto-Legge 15-3-1965, n. 124, convertito nella legge 13-5-1965, n. 431 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 9-3-1966 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al disopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con lo emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 1975 », anno di scadenza dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5 % » e « a premi - di scadenza 1° aprile 1975 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975 e da un foglio contenente 18 compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento: » (seguita da alcuni righi punteggiati), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4. dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° ottobre 1966 a quello al 1° aprile 1975.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su or-

dinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno (seguito da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4. dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, alle scadenze 1° ottobre e 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura: « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario. »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana / Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, numero 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

Certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro;

La cifra, in grande « 1975 », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è in colore verde smeraldo.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore blu.

I numeri d'iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 281

(6883)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1966.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 febbraio 1966, n. 63 e l'art. 49 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1966 a quella n. 18, di scadenza 1° aprile 1975.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'Opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo, in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, dello stesso particolare del quadro di Pierre Paul Rubens usato per la filigrana; alla base della targa, nelle due parti estreme che sporgono, vi sono due motivi decorati architettonici identici, ottenuti con una successione di gocce.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro Novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1975 Legge 18 febbraio 1966, n. 63, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e Decreto ministeriale 9 marzo 1966 Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento dal 1° aprile 1966 - Roma, 1° aprile 1966 Il Direttore Generale (S. Gagliardo) V° per la Corte dei conti (C. Danusso) Il Direttore di Divisione (F D'Amico) - N. 558.000 di pos. (Serie IV) ».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, la indicazione « 1975 », in grandi cifre.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1975; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari

a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Buoni del Tesoro Novennali 5 %-1975 - Legge 18 febbraio 1966, n. 63, Decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e Decreto ministeriale 9 marzo 1966 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, la cifra « 1975 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati. che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda « 5 % - B.T.N. 1975 - 5 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in coloro diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli	da	L.	5.000	in blu;
»	»	»	10.000	in rosso-bruno;
»	»	»	20.000	in arancione;
»	»	»	50.000	in verde-smeraldo;
»	»	»	100.000	in bruno;
»	»	»	500.000	in grigio-lavagna;
»	»	»	1.000.000	in viola-malva;
»	»	»	5.000.000	in bruno-seppia;
»	»	»	10.000.000	in verde-pisello.

La carta filigranata dei tagli da lire cinquemilioni e diecimilioni è colorata litograficamente, rispettivamente, in giallo avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1975 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1966
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 280

(6384)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950, modificato con decreti ministeriali del 10 marzo 1956, del 21 giugno 1958 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1958 con il quale il dott. Pompeo Penè venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Pompeo Penè è confermato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como), società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 4 settembre 1965 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como) soc. coop. a resp. lim.

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 15 settembre 1965 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Ponte Lambro (Como), soc. coop. a resp. lim., sono prorogate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al 15 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6989)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto della Sezione di Credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale 11 agosto 1951 e modificato con propri decreti 4 dicembre 1953, 14 luglio 1956, 31 ottobre 1959 e 1° giugno 1963;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

I seguenti articoli dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, vengono modificati come appresso:

Art. 10. « La Sezione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di otto membri, uno dei quali è di diritto il direttore generale della Cassa di risparmio delle province lombarde.

I membri del Consiglio di amministrazione della Sezione sono nominati dalla Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde, prevalentemente fra persone esperte di agricoltura e di credito.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili ».

Art. 20. « Per lo svolgimento della sua attività, la Sezione si avvale dei servizi e del personale della Cassa di risparmio delle province lombarde, ferme le norme di cui agli articoli 12 e 18 del presente statuto per quanto concerne il direttore della Sezione.

La Sezione rimborserà alla Cassa di risparmio le spese relative al personale da questa fornito e le spese generali e di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6990)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1966.
Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena, approvato con decreto del Capo del Governo del 16 dicembre 1941 e modificato con decreti ministeriali del 18 febbraio 1946 e dell'11 agosto 1955;

Vista la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione del predetto Monte il 25 settembre 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvati i seguenti nuovi testi dell'art. 21, comma primo e secondo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì):

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000, il massimo di L. 300.000 ».

« Per le sovvenzioni d'importo superiore a L. 150.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6991)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1966, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6919)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1966, il comune di Giarratana (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.618.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6924)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1966, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.522.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6920)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « ex Deposito munizioni di Val Pesarina » sito in comune di Ovaro (Udine).

Con decreto interministeriale n. 348 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « ex Deposito munizioni di Val Pesarina » sito in comune di Ovaro (Udine), alla partita n. 3158 foglio n. 2, mappali 80, 81, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 356, 357, 358 (terreni) 132, 135, (fabbricati) e foglio n. 3, mappali 122, 123, 129, 438 (terreni) 274 (cabina elettrica) della superficie complessiva di mq. 66.606.

(6953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 12 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,53	623,60	623,65	623,66	623,55	623,52	623,65	623,50	623,51	623,58
$ Can.	579,63	579,65	579,75	579,50	579,60	579,50	579,60	579,55	579,60	579,75
Fr. Sv.	143,91	143,93	143,90	143,95	143,90	143,91	143,925	144 —	143,92	143,93
Kr. D.	90,16	90,17	90,20	90,195	90,15	90,18	90,185	90,15	90,16	90,16
Kr. N.	87,23	87,24	87,28	87,25	87,15	87,23	87,245	87,25	87,23	87,22
Kr. Sv.	120,62	120,75	120,72	120,76	120,75	120,59	120,74	120,60	150,67	120,65
Fol.	172,43	172,33	172,36	172,37	172,30	172,46	172,33	172,45	172,42	172,33
Fr. B.	12,50	12,49	12,49	12,4950	12,49	12,49	12,4925	12,50	12,49	12,49
Franco francese	126,77	126,94	126,95	126,98	126,75	126,81	126,98	126,80	126,78	126,75
Lst.	1737,68	1737,70	1738,05	1738,05	1737,50	1737,85	1737,825	1737,90	1737,85	1737,85
Dm. occ.	156,32	156,30	156,33	156,32	156,25	156,35	156,615	156,30	156,28	156,32
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,15	24,15875	24,12	24,15	24,159	24,17	24,15	24,15
Escudo Port.	21,68	21,70	21,70	21,70	21,75	21,70	21,68	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,40	10,41	10,41	10,415	10,40	10,42	10,4135	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 12 settembre 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,655
1 Dollaro canadese	579,955
1 Franco svizzero	143,937
1 Corona danese	90,19
1 Corona norvegese	87,247
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	172,35
1 Franco belga	12,494
1 Franco francese	126,98
1 Lira sterlina	1737,937
1 Marco germanico	156,317
1 Scellino austriaco	24,159
1 Escudo Port.	21,69
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 8 ottobre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1967.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1966

(6973) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « X Salone Internazionale Campeggio Sports - SINCAS » di Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha comunicato che gli organizzatori del « X Salone Internazionale Campeggio Sports - SINCAS » organizzeranno in Milano la predetta manifestazione dal 4 al 6 novembre p. v. anzichè dal 16 al 19 ottobre, come precedentemente programmato.

(6972)

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo, il titolo del decreto ministeriale 18 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 1° settembre 1966, pag. 4383, è sostituito dal seguente: "Autorizzazione alla Società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare *le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione*, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, vetri e la riassicurazione „.

(6916)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda della signora Franchi Maria in Degano, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome di nascita, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 20 giugno 1932, n. 50-241/I, e precisamente da Franchi a Franch;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Franchi Maria in Degano, nata a Gorizia il 14 maggio 1931, residente a Gorizia, via Garibaldi 20 è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Franch ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 5 settembre 1966

(7020) p. *Il prefetto*: LORICCHIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a ventuno posti di ispettore di terza classe in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONI CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'opportunità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di ispettore di 3ª classe in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza;

2) diploma di laurea in scienze politiche e sociali;

3) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Possono partecipare al predetto concorso anche gli impiegati della carriera di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni pre-

viste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, numero 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine;

l) per i profughi dall'Africa italiana;

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10 e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale aviazione civile Servizio degli affari generali e del personale Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo di L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto

quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Le lingue straniere fra le quali i candidati dovranno scegliere quella per la prova orale obbligatoria e potranno scegliere per la prova orale facoltativa e per la prova scritta facoltativa, sono le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri e pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti, eventualmente, a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, viene escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà inoltre attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle elencate nel precedente art. 6, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissata nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di cui ai commi seguenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale o in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della

cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato in bollo dal segretario della Procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'Autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi, e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali, delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone: il documento di cui al successivo punto *c*);

b) per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93: il documento di cui al successivo punto *c*);

c) per i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) per i mutilati ed invalidi per i fatti d'armi verificatisi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani di caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958,

n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) per i candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o gia inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare; certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

x) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'Autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, membri.

Alla Commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 6.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del citato ruolo del personale amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica;

prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, dall'italiano in una o più delle lingue precitate.

La prova orale verterà su:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto costituzionale;

3) legislazione aeronautica nazionale ed internazionale;

4) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;

5) elementi di diritto penale (libro I - titoli II, III e VI; libro II - titolo II e titolo VII capo III);

6) ordinamenti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aero Club d'Italia;

7) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, da almeno una lingua straniera scelta fra quelle di cui all'art. 6 ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Registro n. 5 *bilancio Trasporti* (*I.G.A.C.*), *foglio n.* 345.

ALLEGATO A

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - *Ufficio* 11 - *Personale* - Piazzale degli Archivi — ROMA-E.U.R.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . . residente in . . . . . . (Provincia . . . .), via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ventuno posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . presso l'Università di . . . . il . . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . . . e di essere in possesso del diploma . . . . . . conseguito presso il . . . . . . il . . . .), di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità . . . . dal . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo.

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(6649)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Milano del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea per l'iscrizione nella sezione 2ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 151 del 15 agosto 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 5/311 del direttore compartimentale di Milano, in data 11 maggio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i ventuno posti riservati al Compartimento di Milano nel pubblico concorso a complessivi ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea.

(6878)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a ventidue posti di vice segretario contabile

Le prove scritte del concorso per esami a ventidue posti di vice segretario contabile indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966, avranno luogo a Roma, via Girolamo Induno n. 4, presso il Palazzo degli esami, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(6974)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.